



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot.
del

ORDINANZA DIRGENZIALE N. 80 del 01/06/2020

Codice Interno:

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione veicolare in occasione della riattivazione delle isole mobili programmata per il giorno 4 giugno 2020 presso Parco San Nilo Area inferiore e aree limitrofe.

IL DIRIGENTE

Premesso che con contratto d'appalto, Rep. N. 6691 del 16.04.2014, è stato affidato alla TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S.r.l. il "*Servizio di Igiene Urbana e Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani sul Territorio Comunale*";

Considerato che la stessa impresa svolge il servizio delle isole mobili settimanali sul territorio comunale;

Vista e richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 79 del 29.05.2020, con la quale è stata disposta la riattivazione del suddetto servizio presso il Parco San Nilo Area inferiore per n. 4 volte a settimana, ovvero:

- martedì dalle ore 07:00 alle ore 10:00;
- giovedì dalle ore 07:00 alle ore 11:00;
- venerdì dalle ore 07:00 alle ore 10:00;
- sabato dalle ore 07:00 alle ore 10:00;
- **Considerato** opportuno garantire il regolare accesso e uscita da detta Area da parte dei veicoli dei cittadini diretti presso le isole mobili;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere a disciplinare il transito e la sosta nelle area interessate direttamente /o indirettamente dallo svolgimento delle isole mobili;

Vista la planimetria allegata alla richiamata Ordinanza Sindacale n. 79 del 29.05.2020, che individua l'area ove verranno svolte le isole mobili e i relativi punti di entrata e uscita.

Visto l'art. 1 c. 1 del D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (C. d. S.) e s. m. e i. che mette la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato;

Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 del D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (C. d. S.) e s. m. e i., inerenti le norme sulla disciplina della circolazione stradale e s. m. e i.;

Visto il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (Reg.) e s. m. e i.;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

ORDINA

a far data dal **4 giugno 2020** e per ogni successiva settimana fino a nuove disposizioni nei seguenti giorni:

- martedì dalle ore 07:00 alle ore 10:00;
- giovedì dalle ore 07:00 alle ore 11:00;
- venerdì dalle ore 07:00 alle ore 10:00;
- sabato dalle ore 07:00 alle ore 10:00;

1. l'istituzione del Divieto di Sosta con rimozione forzata dei veicoli presso:

1. il Parco San Nilo Area inferiore;
2. la via del Grottino lato destro di marcia, direzione accesso "Capodarco", nel tratto compreso fra l'accesso Istituto "Benedetto XV" e fine strada (accesso Parco San Nilo Area inferiore).

2. il divieto di transito veicolare su:

1. via Beata Madre Maria Teresa CASINI, al fine di inibire l'accesso/uscita dal Parco San Nilo Area inferiore e ad eccezione dei mezzi della TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S.r.l.;
2. sulla rampa carrabile di collegamento fra il Parco San Nilo Area inferiore e Area superiore;

3. Il senso unico di marcia sulla rampa carrabile di collegamento fra il Parco San Nilo Area inferiore e Area superiore, posta trasversalmente alle stesse, in direzione di quest'ultima, al fine di garantire l'uscita dei veicoli dal piazzale inferiore.

La segnaletica orizzontale, verticale e le opere provvisorie necessarie a dare attuazione alla presente ordinanza, dovranno essere posate a cura della TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S.r.l., secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 285/1992 e successive modificazioni e dal Relativo Regolamento di Attuazione, nonché essere certificate conformemente a quanto previsto dalle Circolari del Ministero dei LLPP n. 2357/96, n. 5523/96, n. 3652/98 e dal decreto 10 luglio 2002 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26 Settembre 2002).

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss. mm. e ii., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il firmatario della presente Ordinanza

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza/autorizzazione

- 1) Al Segretario Generale per opportuna conoscenza
- 2) Alla **TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S.r.l.**, con sede in via Edison 27 - 67051 Avezzano (Aq) quale affidataria del "Servizio di Igiene Urbana e Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani sul Territorio Comunale";
- 3) Al **COMANDO DI POLIZIA LOCALE** del Comune di Grottaferrata, per i controlli e gli accertamenti di competenza;
- 4) Al **SERVIZIO PATRIMONIO** per opportuna conoscenza;
- 5) Al **COMANDO LOCALE STAZIONE CARABINIERI P.E.C.** trm29699@pec.carabinieri.it



Prescrizioni relative alla segnaletica ed alla sicurezza della circolazione

1. L'apposizione della prescritta segnaletica stradale nonché delle transenne e degli sbarramenti che dovessero rendersi necessari per impedire l'accesso dei veicoli sulle strade indicate nella presente ordinanza deve avvenire a cura e spese della ditta soprarichiamata e secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e successivi aggiornamenti e dal D. Lgs. n. 81/2008;
2. L'eventuale segnaletica per divieto di sosta andrà installata **almeno 48 ore prima** (art. 6 comma 4 lett. "f" del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada") dell'entrata in vigore del relativo divieto; dell'avvenuta installazione della segnaletica andrà data immediata notizia al Corpo di Polizia Locale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, indicante la data e l'ora di posa della stessa; tale comunicazione andrà inviata, anche via telefax, al Corpo di Polizia Locale;
3. Ad opera della ditta installatrice dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per il mantenimento in efficienza della segnaletica, sia di giorno che di notte;
4. Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del personale addetto, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
5. In ogni caso dovrà essere sempre garantita la sicurezza al passaggio dei pedoni, nonché favorito l'accesso ai veicoli di soccorso, di quelli dei residenti e/o veicoli commerciali per operazioni di carico / scarico merci .
6. Dovrà essere sempre consentito l'accesso ai passi carrabili, alle proprietà ed alle attività economiche ivi esistenti, (sarà cura dell'impresa responsabile dare tempestiva comunicazione della materiale impossibilità agli aventi diritto, con congruo anticipo).
7. È fatto obbligo di:
 - a. agevolare l'attraversamento stradale da parte dei pedoni tramite personale della Ditta in menzione;
 - b. collocare la segnaletica stradale temporanea, a norma, atta a rendere palese la presente Ordinanza (quella relativa alla sospensione della sosta veicolare, unitamente ai preavvisi afferenti detta limitazione, dovrà essere apposta, previa compilazione dell'elenco dei veicoli presenti, con almeno 48 ore di anticipo

- sull'inizio di validità del divieto), nonché rimuoverla nei termini di validità del presente atto;
- c. adottare tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la visibilità, in particolare nelle ore notturne, dell'area interessata dai lavori;
 - d. occultare la segnaletica verticale contrastante, nonché ripristinarla al termine dei lavori e sostituire quella eventualmente deterioratasi a causa degli stessi;
 - e. riportare tempestivamente al pristino stato le pavimentazioni ed ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato o lordato;
 - f. provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale usurata o anche parzialmente cancellata, nei modi e tempi da concordarsi con il personale incaricato dell'istruttoria ovvero degli uffici competenti.
8. Il beneficiario rimane, altresì, responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

II DIRIGENTE
f.to ZICHELLA ALDO